

PARTE SECONDA

Atti regionali

REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

Piano Regionale delle Coste.**PIANO REGIONALE DELLE COSTE****NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DELLE COSTE***INDICE*

- Art. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE (PRC)
- Art. 2 - FINALITÀ DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC)
- Art. 3 - DEFINIZIONI
- Art. 4 - RICOGNIZIONE FISICO - GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO
- Art. 5 - ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO
- Art. 5.1 - Aree escluse
- Art. 5.2 - Aree con divieto assoluto di concessione
- Art. 5.3 - Aree di interesse turistico - ricreativo
- Art. 5.4 - Aree con finalità diverse
- Art. 5.5 - Aree vincolate
- Art. 6 - CRITICITÀ ALL'EROSIONE E SENSIBILITÀ AMBIENTALE
- Art. 6.1 - Livelli di classificazione delle aree costiere
- Art. 6.2 - Rinnovo delle concessioni demaniali

Art. 6.3 - Rilascio di nuove concessioni demaniali e rinnovo con variazioni

Art. 6.3.1 - Livello C1.S1

Art. 6.3.2 - Livello C1.S2

Art. 6.3.3 - Livello C1.S3

Art. 6.3.4 - Livello C2.S1

Art. 6.3.5 - Livello C2.S2

Art. 6.3.6 - Livello C2.S3

Art. 6.3.7 - Livello C3.S1

Art. 6.3.8 - Livello C3.S2

Art. 6.3.9 - Livello C3.S3

Art. 7 - INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Art. 8.1 - Aree in concessione per strutture balneari

Art. 8.2 - Interventi edilizi

Art. 8.3 - Manufatti

Art. 8.4 - Strutture ombreggianti

Art. 8.5 - Camminamenti

Art. 8.6 - Recinzioni e opere di contenimento

Art. 8.7 - Eco-compatibilità delle strutture balneari

Art. 8.8 - Barriere architettoniche

Art. 8.9 - Verde ornamentale

Art. 8.10 - Cartelli e manufatti pubblicitari

Art. 8.11 - Accessibilità e sistemazione ambientale

Art. 8.12 - Aree non oggetto di concessione

Art. 8.13 - Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale

Art. 9 - CONCESSIONI PER ATTIVITÀ DEL DIPORTO NAUTICO

Art. 9.1 - Pontili

Art. 9.2 - Porti e approdi turistici

Art. 9.3 - Punti di ormeggio

Art. 10 - CONCESSIONI PER LA MARI-COLTURA**Art. 11 - NORME TRANSITORIE PER CONCESSIONI ESISTENTI****Art. 12 - VALENZA TURISTICA****Art. 13 - OPERE DI INGEGNERIA COSTIERA**

Art. 1
Finalità e contenuti del
Piano Regionale delle Coste (PRC)

Il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.

Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue l'obiettivo imprescindibile dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco - compatibilità e di rispetto dei processi naturali.

Il PRC è anche strumento di conoscenza del territorio costiero e in particolare delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario problema dell'erosione costiera, la cui evoluzione richiede un attento e costante monitoraggio e interventi di recupero e riequilibrio litoraneo.

In tale contesto il Piano definisce le cosiddette Unità Fisiografiche e Sub-Unità, intese quali ambiti costiero - marini omogenei e unitari.

Il PRC costituisce altresì uno strumento di pianificazione, in relazione al recente trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali (rilascio di concessioni demaniali marittime), il cui esercizio in modo efficace ed efficiente può essere garantito solo da un'azione coordinata e coerente da parte della Regione.

In tal senso il PRC fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC).

Art. 2
Finalità del Piano Comunale
delle Coste (PCC)

Il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco - compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio - economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico - sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

1. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
2. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio, quindi, il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

Ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico - giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza.

Il PCC deve altresì prevedere strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

Art. 3 **Definizioni**

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP/2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP/1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturalista.

Criticità ambientale (CA)

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento;

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione;

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi);

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi - bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con ser-

vizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte - mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco - bar, la direzione, i servizi igienico - sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Art. 4

Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo

I comuni operano una ricognizione fisico -

giuridica del territorio costiero di propria competenza, attraverso:

- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC;
- la individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale, comprendenti:
 1. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa dalle intese Stato/Regione;
 2. porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
 3. porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (classificati di categoria II classe I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, i porti sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;
- la individuazione delle aree e delle fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 16 - comma 1- della Legge regionale 17/2006), quali:
 - a) lame;
 - b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
 - c) canali alluvionali;
 - d) aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
 - e) aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

L'ampiezza delle fasce è definita con maggior dettaglio di analisi dagli stessi Comuni nell'ambito della redazione del PCC. In assenza di studi specifici approfonditi a livello locale si fa riferimento a quanto previsto nelle leggi vigenti. Per lame, foci di fiumi, canali e corsi d'acqua, comunque classificati, in assenza di studi di dettaglio elaborati nei termini predetti, il PRC prescrive in maniera cautelativa fasce di rispetto di 150 m;

- la individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico. In tale aree il cui rilascio di nuove concessione, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al

preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino;

- la individuazione delle aree naturali protette e delle aree sottoposte a vincoli territoriali;
- la determinazione della lunghezza della “linea di costa complessiva comunale” e della lunghezza della “linea di costa utile”; quest’ultima, rispetto alla precedente, è al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 16 - comma 1- della Legge regionale 17/2006);
- la determinazione degli attuali rapporti tra le lunghezze delle “linee di costa in concessione”, rispettivamente per Stabilimenti Balneari e Spiagge libere con Servizi, e la lunghezza della “linea di costa utile”;
- la individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l’indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM);
- la individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti, con specifico riferimento a quelle abusive;
- la individuazione delle aree in consegna, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall’art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell’ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali);
- l’analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici;
- l’analisi dell’attuale sistema di mobilità, con particolare riferimento a quello eco- compatibile (pedonale e ciclabile);
- l’analisi dei sistemi strutturanti il territorio costiero, articolati nei sottosistemi: (a) dell’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico; (b) della copertura botanico - vegetazionale, colturale e presenza faunistica; (c) della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa;

- l’analisi dei sistemi dei vincoli con specifica perimetrazione degli ambiti tutelati, o da sottoporre a monitoraggio.

Art. 5

Zonizzazione del Demanio

Il PCC, sulla base delle analisi di cui al precedente art. 4, individua nell’ambito del proprio territorio costiero e all’interno di ciascuna tipologia costiera appartenente ai diversi livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale:

1. aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale;
2. aree con divieto assoluto di concessione;
3. aree di interesse turistico ricreativo, determinate in conformità all’art. 16 - comma 5 - della legge regionale 17/2006;
4. aree con finalità diverse;
5. aree vincolate.

Le valutazioni e le indicazioni del PCC devono riguardare anche il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell’offerta turistico - balneare, con particolare riferimento:

1. ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
2. agli accessi al mare;
3. ai parcheggi.

In particolare, il PCC. individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico - ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.

Tali percorsi, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l’accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedita capacità motorie.

Art. 5.1

Aree escluse

Comprendono tutte quelle aree escluse dalla competenza regionale e, in particolare:

- a. le aree del demanio marittimo e le zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione;
- b. i porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84);
- c. i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (classificati di categoria II, classe I e II, ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84), e, comunque, i porti sede di Autorità portuali e le relative circoscrizioni territoriali.

Art. 5.2

Aree con divieto assoluto di concessione

Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

Ai sensi del PRC e dell'art. 16 - comma 1 - della L.R. 17/2006, sono così identificate:

- a. lame, foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati, con relative fasce di rispetto;
- b. canali alluvionali con relative fasce di rispetto;
- c. aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- d. aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- e. le loro fasce di rispetto.

Inoltre, non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera.

In deroga alla prescrizione di cui al periodo precedente, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

Art. 5.3

Aree di interesse turistico - ricreativo

Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:

1. Stabilimenti Balneari (SB);
2. Spiagge Libere con Servizi (SLS)
3. Spiagge libere (SL).

La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%.

La restante consistenza viene tipizzata a Spiagge Libere.

Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24%.

La quota di costa pianificata come di interesse turistico - ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera o Spiaggia Libera con Servizi deve essere preferibilmente localizzata e distribuita in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidabili in concessione, al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza.

Inoltre, in relazione alla presenza dei servizi, la localizzazione delle Spiagge Libere con Servizi e degli Stabilimenti Balneari deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

- a) che esistano, o siano realizzabili, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale, o siano acquisibili all'uso pubblico in quanto di proprietà privata, accessi pubblici alla spiaggia, adeguate aree di parcheggio e reti tecnologiche pubbliche;
- b) che esista già la possibilità morfologica del territorio, ovvero siano realizzabili infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, per un comodo accesso da parte dei disabili;
- c) che siano previsti, anche in accordo con i comuni contermini, spazi riservati a concessioni con accessibilità speciale consentita anche agli animali domestici.

In particolare, devono essere individuate una o più aree da destinare a Spiaggia Libera, negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso degli stessi.

Nell'ambito delle Spiagge Libere possono essere identificate apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

Per le finalità previste dall'art. 16 - comma 7 - della Legge regionale 17/2006, devono essere individuate apposite aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili in quanto in contrasto con le indicazioni del PCC. (in particolare, stabilimenti balneari in aree con divieto assoluto di concessione o da destinare a spiaggia libera in quanto in prossimità dei centri abitati).

Art. 5.4

Aree con finalità diverse

Sono alle stesse ascritte quelle aree demaniali attualmente destinate ad usi diversi da quello turistico-ricreativo, in quanto sede di attività economico - produttive e/o di strutture o impianti strumentali a tali attività, ovvero quelle aree demaniali strutturalmente e/o funzionalmente asservite ad attività non turistico-ricreative oppure ad impianti (funzionali) strumentali a tali attività.

In particolare, a tutela dei pubblici usi del mare connessi alle esigenze della pesca (anche di quella praticata con natanti di piccola stazza) e della navigazione non da diporto, l'individuazione delle aree con finalità diverse da quella turistico-ricreativa deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire a tali attività una disponibilità minima ed adeguata di tratti di costa, per il varo, l'alaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni, e per l'esercizio di attività complementari, necessità da valutarsi anche alla luce delle previsioni contenute a tale riguardo nei PRG e/o PUG dei comuni costieri.

L'individuazione delle aree turistico-ricreative è da preferirsi lontano dalle aree industriali e artigianali, dai porti, da fonti di inquinamento, impianti di maricoltura, stabulazione, ecc., comunque ad una distanza dal perimetro tale da non interferire con le predette strutture o attività. Comunque non è possibile destinare ad attività turistico-ricreative tutte le aree che il Ministero della Salute, nel suo un rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione, classifica non idonee alla balneazione.

Art. 5.5

Aree vincolate

Comprendono tutte quelle aree della fascia

costiera demaniale sottoposte a vincoli di natura territoriale, e il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela.

In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a valutazione di impatto ambientale l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri per i quali il successivo art. 6.3 ne prevede l'obbligo.

In particolare, anche laddove non ricadano le condizioni previste dall'art. 6.3, l'utilizzo in concessione delle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS), o comunque classificate protette, nonché delle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente.

Art. 6

Criticità all'erosione e sensibilità ambientale

A livello comunale, nella pianificazione delle forme d'uso dell'area costiera si deve tener conto della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa così come definite nel PRC.

Il PRC individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese differenti livelli di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e differenti livelli di sensibilità ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto.

La criticità all'erosione dei litorali sabbiosi viene definita in funzione di tre indicatori, che individuano la tendenza evolutiva storica del litorale, la tendenza evolutiva recente e lo stato di conservazione dei sistemi dunali. La criticità all'erosione viene classificata in elevata, media e bassa.

La sensibilità ambientale viene definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l'area demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. La sensibilità ambientale viene classificata in elevata, media e bassa.

I differenti livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale sono stati quindi incrociati, dando origine a nove livelli di classificazione che determinano norme di riferimento per la redazione dei PCC.

Ai fini della presente normativa le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

In ogni comune costiero il rilascio delle concessioni demaniali deve interessare in via prioritaria le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità e di sensibilità ambientale.

Di norma deve essere evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone caratterizzate da criticità elevata e comunque, salvo impossibilità di poter disporre - nel territorio comunale - di zone caratterizzate da bassa e/o media criticità, esso deve essere differito nel tempo per consentire processi di stabilizzazione dei fenomeni erosivi. Nelle zone caratterizzate da media criticità il rilascio delle concessioni demaniali, salvo impossibilità di poter disporre - nel territorio comunale - di zone caratterizzate da bassa criticità, deve essere subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati. Il rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di norma consentito nelle zone caratterizzate da bassa criticità.

Nelle zone caratterizzate da elevata sensibilità ambientale è di norma vietato il rilascio di concessioni demaniali e comunque, salvo impossibilità di poter disporre - nel territorio comunale - di zone caratterizzate da bassa e/o media sensibilità, possono essere previste in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, da definirsi comunque attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale. Nelle zone caratterizzate da media sensibilità ambientale il rilascio di concessioni demaniali è di norma consentito quando - nel territorio comunale - non si disponga di zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale e possono essere previste in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono

essere definite attraverso metodologie di valutazione di impatto ambientale. Il rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di norma consentito nelle zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale.

Art. 6.1 **Livelli di classificazione** **delle aree costiere**

Per una più specifica articolazione normativa di quanto descritto all'art. 6 si individuano i seguenti livelli di classificazione delle aree costiere, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9):

1. C1.S1 C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
2. C1.S2 C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
3. C1.S3 C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
4. C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
5. C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
6. C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
7. C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
8. C3.S2 C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
9. C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

In base a detti livelli di classificazione nel rilascio di nuove concessioni si deve procedere nei termini dei successivi artt. 6.2 e 6.3.

Art. 6.2 **Rilascio di nuova concessione demaniale**

Art. 6.2.1 **Livello C1.S1**

Nelle zone classificate C1.S1 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva

del PRC e, comunque, fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar- direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 6.2.2 **Livello C1.S2**

Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezza-

ture previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 6.2.3 **Livello C1.S3**

Nelle zone classificate C1.S3 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data di approvazione definitiva del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività continua e puntuale di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 6.2.4 **Livello C2.S1**

Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In

entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 6.2.5
Livello C2.S2

Nelle zone classificate C2.S2 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 6.2.6
Livello C2.S3

Nelle zone classificate C2.S3 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 6.2.7
Livello C3.S1

Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 6.2.8
Livello C3.S2

Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 6.2.9
Livello C3.S3

Nelle zone classificate C3.S3 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 6.3**Rilascio di concessione demaniale
su area oggetto di precedente concessione**

Per tali aree il PCC deve prevedere la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili, e l'adeguamento delle stesse alle prescrizioni contenute nel PRC.

Art. 7**Interventi di recupero
e risanamento costiero**

Nel PCC devono essere previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa per:

- la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
- la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
- la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
- il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.

Al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, i Comuni provvedono al monitoraggio locale della costa, che si affianca a quello generale di competenza regionale.

I dati desunti dall'attività di monitoraggio possono altresì consentire la riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal PRC.

Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat acquatici.

Art. 8.1**Aree in concessione
per strutture balneari**

Le aree concedibili ai fini turistico - ricreativi,

quali gli Stabilimenti Balneari e le Spiagge Libere con Servizi, sono individuate nell'ambito degli elaborati del PCC.

Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.

Nella pianificazione delle aree concedibili deve prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.

La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.

Per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, si possono prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi con la ricorrenza di almeno 150 m.

Nelle aree concedibili deve prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, il PCC indica le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP/3 e FO.

L'uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

Qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, il concessionario ha l'obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia

attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

Art. 8.2 **Interventi edilizi**

Le norme tecniche di attuazione dettate dal PCC devono disciplinare qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica, anche modesta, realizzabile sul demanio da parte del concessionario.

In aggiunta alle condizioni, ai limiti ed alle prescrizioni già previsti dai presenti criteri, il PCC può stabilirne altri più restrittivi, per una specifica tipologia concessoria ovvero per uno specifico tratto di costa.

Gli interventi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali i servizi igienici, le docce, il chiosco - bar - ristoro, la direzione, il deposito attrezzature, sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

1. manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento igienico sanitario e per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti;
2. ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti;
3. nuove costruzioni.

Art. 8.3 **Manufatti**

Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

1. cabine spogliatoi;
2. deposito sedie, ombrelloni ed arredi di spiaggia;
3. chiosco per bar e ristoro;
4. servizi igienici;
5. docce;
6. primo soccorso.

Gli stessi devono essere di "facile rimozione", e, quindi, realizzati con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi

genere, e mantenuti in sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva.

I manufatti per i servizi di spiaggia non possono superare i seguenti limiti:

1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq. 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5001, fino a un massimo di mq. 10.000.

Il PCC stabilisce le possibilità di ubicazione dei manufatti, tenuto conto:

1. che sono da prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia onde evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti;
2. che devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
3. che la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
4. che è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.

In tal senso, in armonia alle norme igienico-sanitarie, devono prevedersi altezze massime, comunque non superiori a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia.

Il PCC indica specifiche tipologie costruttive, caratteristiche dei materiali e colori, ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico - ambientale.

Laddove occorra salvaguardia gli assetti idrogeologici, deve prevedersi la realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell'arenile, in relazione agli eventi meteo marini più sfavorevoli.

I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

Art. 8.4. **Strutture ombreggianti**

Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusi-

vamente al riparo dall'irraggiamento solare. La stessa deve avere copertura di tipo precario (incantucciato, teli frangisole, pergolato, ecc.) ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti.

La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

Il PCC indica specifiche tipologie costruttive, caratteristiche dei materiali e colori, ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico - ambientale.

Art. 8.5 Camminamenti

Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili.

I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile, senza alcun vincolo, ed avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra.

Il PCC stabilisce le tipologie costruttive.

Art. 8.6 Recinzioni e opere di contenimento

E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni.

E' consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m. 1,50.

E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda.

E' altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art. 8.7 Eco-compatibilità delle strutture balneari

Il PCC promuove la realizzazione di strutture

balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altra permetta ai gestori di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

La gestione eco-compatibile delle strutture balneari può essere attuata tramite tre differenti, ma preferibilmente contestuali, strumenti di azione:

- il risparmio delle risorse idriche;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- le modalità gestionali.

Il primo obiettivo può essere raggiunto:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
- b) attraverso l'installazione nelle docce dei riduttori di flusso;
- c) mediante la distribuzione di materiale divulgativo che informi i turisti degli strumenti adottati per la riduzione dei consumi idrici e che li inviti a un uso parsimonioso dell'acqua.

Il secondo obiettivo:

- a) attraverso l'introduzione di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco - bar - ristoro;
- b) attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c) mediante il contenimento dei consumi con l'utilizzo di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Il terzo obiettivo:

- a) attraverso la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulle spiagge;
- b) attraverso la creazione di info - point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle condizioni meteo - marine della zona e sulla presenza di pollini, nonché ricevere consigli sui comportamenti da tenere per il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di

valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.

Art. 8.8 **Barriere architettoniche**

Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Art. 8.9 **Verde ornamentale**

Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi", sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Art. 8.10 **Cartelli e manufatti pubblicitari**

Il PCC disciplina l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari, tenuto conto che non devono pregiudicare la libera visuale del mare, in particolare, indicando il materiale, la forma, le dimensioni, la relativa allocazione, e quanto altro necessario ad assicurare l'uniformità.

Art. 8.11 **Accessibilità e sistemazione ambientale**

Il PCC, per un migliore inserimento complessivo delle strutture balneari, per attuare un'adeguata accessibilità alle stesse, nonché per una valorizzazione del contesto ambientale, individua le opere

che configurano il quadro di quelle afferenti alla sistemazione degli arenili, quali ad esempio:

- le aree a verde;
- i percorsi pedonabili.

I progetti devono assicurare un'adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti omogenei definiti nella stessa pianificazione comunale.

Art. 8.12 **Aree non oggetto di concessione**

Si distinguono in:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato.

Non è consentito altresì il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie.

Sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dai Comuni.

I comuni costieri hanno altresì l'obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- c) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti.

Le aree complementari sono queglii spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono quelle destinate a parcheggio (AC/1), quelle destinate al verde pubblico (AC/2), quelle destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), nonché quelle destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Art. 8.13

Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale

Il PCC definisce le aree da tutelare e valorizzare per il loro pregio naturalistico e ambientale, anche con riferimento a quelle dei sistemi dunali e quelle classificate ad elevata criticità e ad elevata sensibilità per le quali non è ipotizzabile una riqualificazione.

Tali aree sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della spiaggia, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.

Gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, da definire nel PCC, devono assecondare la ricostruzione delle peculiari caratteristiche naturali, quali i cordoni dunali e la vegetazione litoranea, e proporre forme di gestione territoriale anche affidate a cooperative o associazioni con comprovata esperienza nel settore.

In tali aree è assolutamente vietato ogni intervento edilizio.

Art. 9

Concessioni per attività del diporto nautico

Le concessioni di zone marine sono assentibili per la realizzazione delle seguenti strutture:

- pontili;
- approdi turistici;
- punti di ormeggio.

Il PCC prevede la loro ubicazione, sulla base, qualora necessario, di studi preliminari meteorologici e di trasporto solido.

Art. 9.1

Pontili

Queste strutture sono riconducibili a due tipologie differenti:

- Pontili galleggianti: sono pontili di servizio per la balneazione.
- Pontili di ormeggio: sono pontili galleggianti destinati all'ormeggio delle imbarcazioni all'interno di specchi acquei portuali.

Art. 9.2

Porti e approdi turistici

Sono un complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto.

Il rilascio di nuove concessioni o loro variazioni per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, ai sensi del D.P.R. 2.12.1997 n. 509 e della legge regionale 17/2006, è subordinato al rispetto delle specifiche normative.

Art. 9.3

Punti di ormeggio

Comprendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture di facile rimozione, destinati all'ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

La loro individuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, nonché della tutela dei fondali, delle acque e degli usi del litorale.

In relazione a tale specifico aspetto, il PCC comunale deve contenere:

- indicazioni quantitative delle esigenze di punti di ormeggio;
- indicazioni della qualità e della sostenibilità massima del fondale dei punti di ormeggio;
- riorganizzazione di quelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale.

Art. 10

Concessioni per la maricoltura

Gli impianti di acquacoltura marina (allevamenti

off-shore) devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi:

1. aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Reg. CE 761/2001);
2. promozione degli allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91);
3. conformità con le normative ambientali: acquacoltura sostenibile, compatibile con i vincoli ambientali per la gestione dei siti Natura 2000 (Decreto 3.9.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare);
4. coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore pesca;
5. rispetto dei requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario.

La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del REG. (CE) n.1198/2006, che istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), e alle norme relative ai Piani di gestione nazionali e/o regionali o locali.

Art. 11

Norme transitorie per concessioni esistenti

Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione.

In particolare detta le modalità:

1. per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della "linea di costa concedibile" per Stabilimenti Balneari (non superiore al 40%), secondo i criteri di cui all'16 - comma 7 - della legge regionale 17/2006;
2. per la trasformazione dei manufatti preesistenti di "tipo stabile", quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in "strutture precarie", ovverosia di facile rimozione;
3. per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico - ricreativo;
4. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo, anche per mezzo dell'esproprio;

5. per l'individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in quanto in contrasto con il PCC;
6. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche sia private;
7. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
8. per l'adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC. L'adeguamento deve avvenire entro il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate;
9. per l'eliminazione delle interclusioni rivenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
10. per il rientro nei parametri fissati dall'art. 8.1. delle presenti norme;
11. per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta un incremento della superficie complessiva superiore al 20%.

Art. 12

Valenza turistica

Il PCC provvede all'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

1. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
2. sviluppo turistico esistente;
3. stato di balneabilità delle acque;
4. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
5. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

Art. 13

Opere di ingegneria costiera

La progettazione di un'opera marittima deve

essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera ed alla fase di progettazione stessa.

Gli stesi studi devono riguardare:

- la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa;

- il clima ondoso del paraggio;
- il regime delle correnti costiere.

Al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all'intera Unità Fisiografica (UF).